

N. 00048/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00045/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2015, proposto da:

Armando Paoielli, rappresentato e difeso dagli avv. Cesidio Di Salvatore, Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Ugo Avv. Marinucci in L'Aquila, Via Fuori Porta Napoli N.14 Bis;

contro

U.T.G. - Prefettura di L'Aquila, Questura di L'Aquila; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dell'u.t.g. - prefettura di l'aquila, area 1 ordine e sicurezza pubblica, n. prot. 0052879, classifica 25.13 del 18.12.2014, con il quale è stato sospeso, "fino all'esito del procedimento penale in corso", l'attestato di abilitazione ad esercitare la

fabbricazione ed accensione di fuochi artificiali prot. n. cat. 7.a/3 rilasciato dalla Prefettura di l'Aquila in data 8 febbraio 1989.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la misura oggetto di impugnativa non appare allo stato proporzionata, in assenza di accertamenti (e/o di consistenti indizi) che conducano a ravvisare specifiche responsabilità professionali del ricorrente nella determinazione causale del tragico evento, fermo restando che la PA intimata potrà chiedere la revoca della presente ordinanza ove, nelle more del processo, dovessero sopraggiungere significative risultanze in sede penale, tali da far seriamente dubitare delle capacità professionali del ricorrente medesimo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare;

Spese della presente fase a carico della PA intimata, liquidate in euro 500,00 (euro cinquecento/00);

Rimette le parti alla prima udienza del mese di novembre 2016;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)